

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campi	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli	Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Carla Tiboni	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2015**, il giorno **5** del mese di **marzo**, alle ore **17.30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons.ri Scoponi, Cappuccilli, Cirillo e Di Silvestre, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CAPPUCCILLI)
- 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 6) TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO (RELATORE MANCINELLI)
- 7) RIUNIONE COFA: CONSIGLIO DISTRETTURALE DI DISCIPLINA
- 8) RICORSO C.N.F. AVV. *: REDAZIONE MASSIMA (RELATORE TORINO-RODRIGUEZ)
- 9) RICORSO C.N.F. AVV. *: REDAZIONE MASSIMA (RELATORE SCOPONI)
- 10) RICHIESTA DI *: ACCESSO ATTI PROCEDIMENTI (RELATORE SCOPONI)
- 11) RICHIESTA DI *: ACCESSO ATTI ESPOSTO (RELATORE CORRADINI)
- 12) NOTE DIFENSIVE AVV. *
- 13) RICHIESTA 20.2.15 SIGG.RI * E *
- 14) RICHIESTA PARERE SU NOMINA GIUDICE AUSILIARIO
- 15) RICHIESTA 24.2.15 AVV. *: PARERE 18.3.2010 (RELATORE MANCINELLI)
- 16) ATTO DI ESPOSTO 19.2.15 (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 17) GARANZIA GIOVANI (RELATORE AVV. CIRILLO)
- 18) AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO: FASE ESECUTIVA
- 19) ELENCO DIFENSORI D'UFFICIO DA INVIARE AL C.N.F. (RELATORE MANCINELLI)
- 20) COMUNICAZIONE * (RELATORE MANCINELLI)
- 21) COMUNICAZIONE * SU PCT (RELATORE COCO)
- 22) RICHIESTA 16.2.15 ASL T. ACERBO (RELATORE CIRILLO)
- 23) PROPOSTA DI PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE CORTE D'APPELLO PATROCINIO GRATUITO E DIFESA D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)
- 24) COMUNICAZIONE ABOGADO * E COMUNICAZIONI AVV. * E AVV. * ATTINENTI
- 25) OSSERVAZIONI SCHEMI D.M. "ESAMI DI STATO" E "TIROCINIO" (COMMISSIONE PRATICA)
- 26) OSSERVAZIONI SCHEMI D.M. "ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE" E "TENUTA DEGLI ALBI" (COMMISSIONE REGOLAMENTI)
- 27) RICHIESTA AVV. * SU RECUPERO CREDITI (RELATORE SCOPONI)
- 28) CIRCOLARE CANCELLERIA FALL.RE (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 29) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 30) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (26.2.15), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rende noto che:

a) successivamente alle precedenti delibere e conseguenti lettere informative, gli iscritti non hanno provveduto al ritiro dei fascicoli di parte giacenti nei locali a disposizione del COA per il relativo servizio di restituzione; considerato che nel frattempo il numero dei fascicoli di parte da restituire è aumentato in misura notevole al punto da esaurire gli spazi a disposizione, delibera di inviare una ulteriore lettera informativa con fissazione del termine di gg. 15 per il ritiro, scaduto il quale si provvederà all'invio degli stessi in contrassegno presso gli studi;

b) il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amm.va ha espresso, in merito alla "rideterminazione dell'assetto organizzativo dei Tribunali Amm.vi Reg.li", parere contrario alla soppressione della sezione staccata del TAR di Pescara. Il Consiglio prende atto favorevolmente del parere espresso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amm.va e delibera di inviare al Presidente del Consiglio dei Ministri lettera di sollecitazione a dar seguito a detto parere per la permanenza della sezione staccata del TAR di Pescara.

Alle ore 17,50 entra e partecipa alla seduta il consigliere Di Silvestre.

c) nello schema del Disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile è previsto un ampliamento della competenza delle attuali sezioni specializzate in materia di impresa, includendo le controversie in materia di concorrenza sleale, pubblicità ingannevole, azioni di classe a tutela dei consumatori, controversie relative a società di persone ed in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture; considerato che nello schema di disegno di legge è previsto che l'attuale numero delle sezioni specializzate debba rimanere inalterato; considerato che l'art. 2 D.L 1/12 conv. L 27/12 prevede che le sezioni specializzate in materia di impresa abbiano sede nel capoluogo di ogni regione; considerato che il maggior numero delle imprese del territorio del distretto della Corte d'appello di L'Aquila ha sede nelle province di Pescara, Chieti e Teramo; considerato quindi che le controversie che saranno devolute alla competenza della sezione specializzata per le imprese vengono attualmente trattate nei Tribunali di Pescara, Chieti e Teramo, delibera di richiedere al Governo ed al Parlamento di introdurre un emendamento all'art. 1 del disegno di legge delega in questione, che preveda che le sezioni specializzate in materia di impresa abbiano sede presso il Tribunale che, nell'ambito del distretto, tratta il maggior numero di cause nelle materie in via di devoluzione e nel cui territorio opera il maggior numero di imprese;

d) il Giudice di Pace Coordinatore di Pescara ha comunicato il provvedimento del 20.2.2015 con il quale è stato esteso l'orario di apertura al pubblico (cfr. lettera informativa n.39 del 27/2/15), ed inoltre che a cura del dott. P. Somma si sta valutando, con il CISIA di Pescara la possibilità di inoltrare la richiesta di copie tramite apposito indirizzo di posta elettronica. Il Consiglio prende atto e dispone dare comunicazione agli iscritti.

Alle ore 18,05 entrano e partecipano alla seduta i consiglieri Scoponi e Cappuccilli.

e) Non sono state ancora depositate alcune sentenze disciplinari. Il Consiglio, preso atto, invita i relatori a depositare le sentenze;

f) nella riunione del 12.2.2015 il Consiglio aveva delegato gli avv.ti Federico Squartecchia, Lorenzo Cirillo e Giovanni Stramenga alla partecipazione al Convegno Cassa Forense del 27.2.2015. su "Avvocati protagonisti in Europa: premesse, promesse e fatti". L'avv. Squartecchia riferisce dell'incontro svoltosi a Roma presso la Cassa Forense. Il Consiglio, preso atto che dall'incontro non sono emersi spunti specifici circa la possibilità di attivare progetti a favore dell'avvocatura pescarese, finanziabili con fondi comunitari; considerato che il presidente ed il vice presidente hanno avuto contatti con esperti di programmazione europea che hanno dato la propria disponibilità a supportare l'attività del consiglio nella elaborazione di progetti che possano accedere a fondi comunitari, delibera di delegare il vice presidente a sviluppare il predetto contatto al fine di verificare la possibilità di elaborare progetti relativi agli stage formativi all'estero per praticanti e giovani avvocati e per la diffusione della procedura arbitrale;

g) esiste un arretrato per gli opinamenti penali. Il Consiglio preso atto di quanto sopra, manda alla commissione opinamenti di evadere tutte le richieste attualmente giacenti, entro 7 giorni da oggi;

h) l'unione Nazionale Camere Civili unitamente al Centro Studi dell'avvocatura civile italiana ha organizzato il Quarto Rapporto sulla Giustizia Civile in Italia sul tema "Le recenti riforme del processo civile in Italia e in Europa" che si terrà il 19-20 marzo 2015 a Roma. Il Consiglio prende atto;

i) il testo del POF 2015 licenziato dalla commissione formazione fatto proprio dal Consiglio prevede anche il numero dei crediti relativo ad ogni evento; Il Consiglio, considerato che i crediti vengono riconosciuti, volta per volta, dalla competente commissione, a seguito della regolare istanza del soggetto organizzatore dell'evento,

delibera di inviare al C.N.F. il detto POF senza l'indicazione del numero dei crediti relativo ad ogni singolo evento.

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere all'Albo degli Avvocati la dott.ssa Romano Alessandra. Il Consiglio, preso atto che la dott.ssa Alessandra Romano sarebbe onerata del pagamento del contributo annuale 2015 sia come praticante che come avvocato, delibera di accogliere la richiesta di esonero dal pagamento del contributo da praticante per l'anno 2015, atteso che la delibera di iscrizione all'albo degli avvocati è di pochi giorni successiva alla scadenza del termine stabilita al 28/2;
- b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L'Aquila la dott.ssa Di Federico Giorgia con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;
- c) cancellare dall'Albo degli Avvocati Di Mascio Gabriella su domanda del 2.3.2015, Marziale Massimo su domanda del 28.2.2015;
- d) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Fiorella Pierfrancesco per trasferimento all'Ordine di Foggia;
- e) rilasciare il certificato di compiuta pratica al dott. Mancini Antonio.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, riesaminate le istanze della sig.ra * (nata a * il *) depositate in data 06/02/2015 e 10/02/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 3.3.15, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, considerato che le istanze hanno identica posizione soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per sequestro conservativo da proporre nei confronti di *, * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/02/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 2.3.15, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento RG * per separazione personale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 13/02/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 2.3.15, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/02/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 27.2.15, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/02/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 4.3.15, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20/02/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 5.3.15, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Esce alle ore 18,35 il cons. Sabatini ed entra e partecipa alla seduta il consigliere Cirillo.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/02/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 2.3.15, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Rientra alle ore 18,38 il cons. Sabatini

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/02/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 4.3.15, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento del TFR da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/02/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 4.3.15, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per corresponsione degli alimenti ex art. 433 e segg. c.c. da proporre nei confronti di *, *, *, * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/02/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/02/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per produrre estratto atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/02/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/02/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero credito di lavoro da proporre nei confronti di *, già titolare *, da proporre dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/02/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per impugnazione licenziamento - sanzioni disciplinari e ordine di servizio da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Esce alle ore 18, 40 il cons. Sabatini

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/03/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per rivendicazione differenze retributive e riconoscimento lavoro subordinato promosso da * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Rientra alle ore 18, 43 il cons. Sabatini

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/03/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 38 L. 19/2012 e art. 737 c.p.c. promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/03/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per annullamento di cartella esattoriale da proporre nei confronti del * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/03/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso avverso provvedimento di reiezione domanda ricostituzione indennizzo cessazione attività da proporre nei confronti dell'INPS dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/03/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE

Alle ore 18,52 esce il Presidente ed assume la presidenza il vice presidente avv. Squartecchia

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/03/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per attribuzione quota di pensione di reversibilità da proporre nei confronti di * e INPS dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL VICE PRESIDENTE .

Alle ore 18,55 rientra il Presidente.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/03/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/03/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 30 giorni per produrre estratto atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Esce il Cons. Cappuccilli alle ore 18,58.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/03/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere un termine di 30 giorni per produrre documentazione volta a consentire al COA le valutazioni di competenza, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/02/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per restituzione della quota di cui al buono fruttifero postale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Rientra il Cons. Cappuccilli alle ore 19,03.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/03/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento da proporre nei confronti dell'INPS dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/03/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento dello stato di handicap grave da proporre nei confronti dell'INPS dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/03/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento del danno da infortunio da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 03/03/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l'attività difensiva da svolgersi.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/03/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per produrre documenti che dimostrino che le indicate controparti rientrano nell'elenco di soggetti obbligati ex art. 433 c.c., ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/03/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni di separazione promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio prende atto della nota dell'avv. *, con la quale comunica la rinuncia della sig.ra *, già ammessa al patrocinio con delibera del 14.4.2014 nella causa * RGE.

Il Consiglio prende atto delle variazioni di reddito comunicate dalla sig.ra *, già ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 15.1.2015 e delibera di trasmettere copia della suddetta dichiarazione al magistrato competente e all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 127 comma 2 e 112 comma 1, lettera d del D.P.R. 115/02.

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE DI BARTOLOMEO)

Nella riunione del 4.3.15 la Commissione formazione ha così deliberato:

<<1) proposte di modifica dei regolamenti formazione e pratica forense.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera di proporre al COA le modifiche di seguito indicate:

a- Regolamento Coordinato per la Formazione Continua

art.1, comma 4: dopo le parole "dell'Ordine" aggiungere: "..... , a condizione che l'evento si svolga all'interno del Palazzo di Giustizia"

art. 2 aggiungere il comma seguente: " 2. L'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 è richiesta a pena di inammissibilità della domanda"

art. 3, - comma 3: "3. Il soggetto organizzatore di impegna a depositare presso la segreteria dell'Ordine, entro trenta giorni dalla conclusione dell'evento, copia delle relazioni svolte e del materiale informativo in formato cartaceo o digitale, ove messi a disposizione dei relatori dell'evento formativo, con espressa autorizzazione alla divulgazione

- eliminare il comma 4.

Art. 5: eliminare la lettera h)

art. 18: "La riduzione dei crediti formativi in caso di esonero totale o parziale in un periodo del triennio comporta la corrispondente e proporzionale riduzione dei crediti formativi nelle materie indicate nell'art.11, comma 4 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16.07.2014, con arrotondamento per eccesso."

b- Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

art. 10, sotto la voce " Commissione Locale per la Formazione Continua" al primo alinea eliminare le parole "da sottoporre al Consiglio" ed aggiungere le seguenti : "e di curare ogni altro adempimento previsto dall'art. 22 del Regolamento C.N.F. per la Formazione Continua".

Aggiungere ai "compiti della Commissione " un'ultima alinea: " – di curare l'istruttoria relativa alle richieste di riconoscimento dei crediti formativi e di formulare al COA la relativa proposta " >>.

Il Consiglio prende atto della proposta della commissione formazione e delibera di apportare al regolamento coordinato per la formazione continua ed al regolamento del COA le modifiche sopra riportate. Manda alla segreteria per l'aggiornamento di entrambi i regolamenti e per la comunicazione agli iscritti con lettera informativa.

5) TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO (RELATORE MANCINELLI)

Il Consiglio, considerato che capita di frequente che le richieste di riconoscimento dei crediti per eventi formativi vengano depositate a ridosso della data programmata per l'evento stesso; ritenuto che le attività conseguenti e successive, quali il caricamento sul sistema Riconosco e la lettera informativa agli iscritti, comportano un'attività della segreteria e della fondazione incompatibile con la programmazione del lavoro degli uffici, delibera di non garantire, al soggetto richiedente l'accreditamento dell'evento, il caricamento sul sistema Riconosco e la lettera informativa agli iscritti quando la richiesta viene depositata oltre il termine di 10 giorni prima della data fissata per l'evento formativo.

6) RIUNIONE COFA: CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

Il Consiglio, preso atto di quanto deliberato in sede COFA circa la costituzione di un fondo spese da porre a disposizione del COA di L'Aquila per le prime necessità del CDD, nella misura di euro 4 per ciascun iscritto; preso atto di quanto riferito dal Presidente del CDD in occasione della seduta del COFA del 2/3/15, circa la necessità di acquistare arredi per la sala consiliare del CDD e degli uffici di segreteria e di presidenza, delibera

di erogare al COA di L'Aquila un contributo a titolo di fondo spese di euro 4 per ciascun iscritto alla data del 31/12/2014, a titolo provvisorio salvo conguaglio a rendiconto, e manda al consigliere tesoriere di provvedere al bonifico.

7) RICORSO C.N.F. AVV. *: REDAZIONE MASSIMA (RELATORE TORINO-RODRIGUEZ)

Nella riunione del 26 c.m. il Consiglio ha preso atto dell'invio da parte del relatore della massima relativa alle decisioni del COA e del CNF:

“Ai sensi dell'art. 17 Codice Deontologico Forense, il diritto di informazione del pubblico ad opera dell'Avvocato in ordine ai servizi offerti integra un'attività lecita, purchè venga esercitato secondo verità e correttezza, nel rispetto della dignità e del decoro della professione forense e degli obblighi di segretezza e riservatezza. In tale ottica, l'utilizzazione di dati equivoci e maliziosi riguardanti il prezzo popolare del servizio da rendersi, così come pure l'enfaticizzazione della facilità con la quale il cliente potrà entrare in contatto con il difensore, concreta offerta concorrenziale di un servizio dal chiaro sapore pubblicitario e non informativo, che mal si addice alla dignità ed al decoro della professione forense.” (COA Pescara, sentenza del 27.10.2011/19.1.2012)

“Con l'introduzione del dl n. 223/2006, art. 2, è caduto ogni ostacolo che impedisca all'Avvocato di svolgere pubblicità informativa e, quindi, sussiste piena libertà di informazione, da parte dell'Avvocato, sulla propria attività professionale; ma tale informazione, quanto alla forma ed alle modalità, deve rispettare la dignità ed il decoro della professione forense e non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.” (COA Pescara, sentenza del 27.10.2011/19.1.2012)

“Autocelebrare le proprie qualità a mezzo stampa, assumendo di essere dalla parte dell'utenza, laddove si rilasciano preventivi di spesa, si applicano prezzi popolari e si consente al cittadino-cliente, a differenza di quanto avviene negli altri studi, di poter revocare l'incarico conferito senza dover nulla corrispondere, non solo lede il principio di svolgere una semplice pubblicità informativa, decorosa e dignitosa, volta unicamente a portare a conoscenza dell'utenza quale è l'organizzazione dello studio legale, chi sono i componenti e quali sono le branche del diritto trattate, ma assume i connotati della pubblicità commerciale e celebrativa, non consentita, ex art. 17 Codice Deontologico Forense, allorchè viene ad essere promossa con enfasi l'attività espletata e lo spessore, umano e professionale, dei suoi componenti.” (COA Pescara, sentenza 27.10.2011/19.1.2012)

“Trasmettere all'utenza il concetto della differenza professionale tra l'Avvocato che rende l'informazione e gli altri iscritti, comunicando l'idea della diversità, in negativo, dei colleghi, integra una forma di pubblicità comparativa, non consentita dall'art. 17 Codice Deontologico Forense, che lede l'obbligo del difensore di attenersi al rispetto dei principi di dignità e decoro nel divulgare l'ambito di competenza e l'attività del proprio studio.” (COA Pescara, sentenza 27.10.2011/19.1.2012).

“L'Avvocato che, a mezzo di messaggi autocelebrativi ed autocompiaciuti rivolti all'utenza, celebri le proprie capacità professionali e/o morali a discapito dei Colleghi, in tal modo invitando i potenziali clienti ad usufruire del proprio operato, premiando la sua capacità e trasparenza, pone in essere una condotta chiaramente volta all'accaparramento di clientela, che contravviene ai principi di dignità e decoro della professione forense e viola l'art. 19 Codice Deontologico Forense.” (COA Pescara, sentenza 27.10.2011/19.1.2012)

“Espressioni all'evidenza equivocate ed enfatiche, dirette, forse, ad informare ma non solo e soprattutto ad esaltare la differenza dell'attività professionale offerta da chi le divulga rispetto a quella abitualmente svolta, a dire di chi le rende, da studi tradizionalmente gestiti nei quali non vi sarebbe la libertà di accesso, il contenimento dei costi, la revocabilità del mandato, costituiscono, da un lato, una chiara violazione dell'art. 17 Codice Deontologico Forense che consente il potersi operare la sola pubblicità informativa nel rispetto dei principi di dignità e decoro della professione forense; sotto diverso, ma connesso, ambito, integrano una condotta chiaramente volta all'acquisizione di clientela con modi non conformi alla correttezza ed al decoro ed, in tal senso, ledono i principi dettati dall'art. 19 Codice Deontologico Forense.” (CNF, sentenza 25.9.2014/22.12.2014)

“Ai sensi dell'art. 17 Codice Deontologico Forense, è legittima la comunicazione dell'Avvocato che renda all'utenza specifiche informazioni sulla propria attività, al fine di orientare le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e delle modalità del suo calcolo; non è consentita, invece, la pubblicità indiscriminata, come tale, lesiva della dignità e del decoro proprio di ogni pubblica manifestazione dell'Avvocato, in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale.” (CNF, sentenza 25.9.2014/22.12.2014)

Il Consiglio, preso atto delle massime elaborate dal consigliere Torino Rodriguez le fa proprie e ne dispone la comunicazione agli iscritti con lettera informativa, nonché al CDD.

8) RICORSO C.N.F. AVV. *: REDAZIONE MASSIMA (RELATORE SCOPONI)

Il Consiglio prende atto delle massime elaborate dal consigliere Scoponi di seguito trascritte :

L'avvocato non deve suggerire al proprio cliente l'adozione di comportamenti illeciti o fraudolenti, né deve compiere egli stesso atti contrari all'interesse della parte assistita. Incorre in responsabilità disciplinare l'avvocato che suggerisce al cliente la dazione di un assegno bancario privo di copertura, al fine di iscrivere ipoteca giudiziale simulata sui beni del cliente per rendere più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni dei creditori, in violazione dell'art. 36, comma II, cod. deont. forense". (COA Pescara, decisione del 12 giugno 2014).

"L'art. 49 cod. deont. forense si applica anche all'avvocato che agisca in giudizio contro un ex cliente per il pagamento del compenso professionale. Non incorre in responsabilità disciplinare per violazione del divieto di frazionamento del credito l'avvocato che si limiti a richiedere due ingiunzioni di pagamento per due giudizi definiti ed a promuovere un procedimento ex legge n. 794/42 per tutti i giudizi ancora in corso al momento della revoca dei mandati, senza aggravare in concreto la situazione della parte debitrice". (COA Pescara, decisione del 12 giugno 2014).

"L'avvocato che agisca giudizialmente contro un ex cliente per il pagamento del compenso professionale non può avvalersi delle informazioni apprese nel corso del suo precedente rapporto professionale, tuttavia non ricorre la condotta vietata prevista dall'art. 51 cod. deont. forense quando l'avvocato abbia attinto dai pubblici registri la notizia degli atti depauperativi del patrimonio compiuti in suo danno dall'ex cliente". (COA Pescara, decisione del 12 giugno 2014).

le fa proprie e ne dispone la comunicazione agli iscritti con lettera informativa, nonché al CDD.

9) RICHIESTA DI *: ACCESSO ATTI PROCEDIMENTI (RELATORE SCOPONI)

Nella riunione del 5.2.15 il COA aveva deliberato di richiedere al sig. * di specificare se la richiesta di accesso riguarda indiscriminatamente tutti i procedimenti in corso e archiviati a carico dell'avv. * ovvero soltanto quelli nei quali il sig. * appare esponente, e se i procedimenti penali ai quali l'istante ha fatto riferimento nella richiesta siano connessi ai fatti oggetto di valutazione disciplinare.

In data 18.2.15 il sig. * ha riscontrato la richiesta del COA. Il Consiglio, preso atto che nella risposta del sig. * risulta meglio precisata l'istanza di accesso depositata il 29/12/14 la cui genericità era stata pure eccepita dall'avv. *, controinteressata, delibera di trasmettere l'integrazione all'avv. * ai sensi del Regolamento sull'accesso agli atti, con l'invito a formulare osservazioni nel termine di giorni 10. Manda alla segreteria per la comunicazione all'iscritta.

10) RICHIESTA DI *: ACCESSO ATTI ESPOSTO (RELATORE CORRADINI)

In data 23.2.15 è pervenuto riscontro dall'avv. * in ordine alla richiesta dell'esponente *, con nulla osta all'accesso agli atti e domanda di potere a propria volta accedere agli scritti tutti depositati dalla sig.ra * e riguardanti la propria persona. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, autorizza la sig.ra * all'accesso agli atti dell'esposto nei confronti dell'avv. *. Nulla a provvedere in ordine alla richiesta di quest'ultima, la quale ha diritto di accedere al fascicolo quale destinataria dell'esposto.

11) NOTE DIFENSIVE AVV. *

L'avv. * ha inviato copia delle controdeduzioni (esposto 80/2014), già trasmesse al Consiglio distrettuale di disciplina. Il Consiglio prende atto, nulla a provvedere.

12) RICHIESTA 20.2.15 SIGG.RI * E *

Il Consiglio, preso atto che lo scritto a firma dei sig.ri * e * attiene a comportamenti asseritamente riferiti all'avv. *, da sottoporre alla valutazione del CDD, delibera di inviare la nota del 17/2/15 all'iscritto ed al CDD.

13) RICHIESTA PARERE SU NOMINA GIUDICE AUSILIARIO

La Corte di Appello di Ancona chiede un parere per la nomina di giudice ausiliario di

- Avv. *

- Avv. *

Il Consiglio, preso atto della richiesta proveniente dal dirigente della Corte d'appello di Ancona di informazioni sugli avvocati * e * ai fini dell'istruttoria per la nomina di giudice ausiliario, delibera di riscontrare la richiesta precisando di non avere particolari informazioni da comunicare, né di poter segnalare fatti o circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia.

14) RICHIESTA 24.2.15 AVV. *: PARERE 18.3.2010 (RELATORE MANCINELLI)

L'avv. * chiede il rilascio di copia del parere espresso dal COA il 18.3.2010 in merito all'applicabilità delle tariffe professionali applicabili all'attività svolta dall'avvocato nominato curatore speciale

Il Consiglio, dato atto, delibera di autorizzare la segreteria al rilascio di copia conforme, per la produzione in giudizio, del parere richiesto dall'avv. *.

15) ATTO DI ESPOSTO 19.2.15 (RELATORE SQUARTECCHIA)

Il Consiglio, preso atto di quanto segnalato dallo scritto anonimo nei confronti dell'avv. * quale presidente del consiglio di amministrazione dell'*, circa un'asserita incompatibilità con l'iscrizione all'albo degli avvocati, delibera nulla a provvedere in quanto ai sensi dell'art. 18 della L. 247/12 non sussiste incompatibilità tra il ruolo

di amministratore di società di capitali e l'iscrizione all'albo degli avvocati, se la società ha capitale interamente pubblico, così come accade per l'*

16) GARANZIA GIOVANI (RELATORE AVV. CIRILLO)

Il Consiglio, richiamata la propria delibera 12/2/15, delibera di delegare il consigliere Cirillo alla predisposizione della lettera informativa da inviare agli iscritti.

Alle ore 20,05 escono i consiglieri Torino Rodriguez e Cipriani.

17) AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO: FASE ESECUTIVA

Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere Cappuccilli in relazione alla necessità o meno di separato provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato in sede civile per la fase esecutiva; considerato che la cancelleria delle esecuzioni richiede alla parte che intende usufruire dei benefici del patrocinio a spese dello stato una delibera del COA relativa alla fase esecutiva, sul principio che il procedimento esecutivo è del tutto autonomo e svincolato da quello di merito per il quale vi è stata l'ammissione; letto l'art.75, 1°co , DPR 115/2002, che fa riferimento anche a tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al processo, delibera di non ritenere necessaria una nuova istanza di ammissione per la fase esecutiva, potendo la parte usufruire dell'originaria ammissione-qualora permangano i requisiti reddituali-, per l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva e la successiva liquidazione delle competenze al difensore. Dispone di comunicare la presente delibera al Presidente della sezione civile del Tribunale.

18) ELENCO DIFENSORI D'UFFICIO DA INVIARE AL C.N.F. (RELATORE MANCINELLI)

Il Consiglio, considerato che l'art. 2 del Dlgs 6/15 prevede che gli avvocati iscritti negli elenchi dei difensori d'ufficio predisposti dal COA sono automaticamente iscritti, dal 20/2/15 (data entrata in vigore del dlgs), nell'elenco nazionale tenuto dal CNF, previsto all'art. 29 disp.att. cpp. come novellato dallo stesso dlgs 6/15; considerato che con la circolare del 23/2/15 n 3-C-2015 il CNF, -premesso che la propria Commissione Penale dovrà formulare le regole di attuazione del Dlgs 6/15-, ha comunque "in via transitoria e d'urgenza" invitato i COA a trasmettere "senza indugio" gli elenchi dei difensori d'ufficio iscritti alla data del 20/2/15; considerato che non appare chiaro se il dlgs 6/15 sia applicabile anche ai difensori d'ufficio del minorenni iscritti alla data del 20/2/15, per i quali vige la normativa specifica che si rinviene negli artt.11 DPR 448/88 e 15 Dlgs 272/89, e dunque se anche i nominativi dei difensori d'ufficio del minorenni siano da comunicare al CNF ai fini dell'inserimento nell'elenco nazionale; considerato che la questione appare non di poco conto, laddove la mancata comunicazione al CNF dei nominativi dei difensori d'ufficio del minorenni, qualora anche a questi ultimi fosse da ritenere applicabile il riordino ex Dlgs 6/15, comporterebbe il mancato inserimento nell'elenco nazionale ai sensi dell'art. 2 Dlgs 6/15, e dunque la sottoposizione alle nuove regole di cui all'art. 29 disp, att.cpp novellato; considerata l'urgenza di provvedere all'adempimento richiesto dal CNF, il Consiglio delibera di :

- a) inviare al CNF due distinti elenchi (due distinti fogli excel, come predisposti dal CNF), uno dei quali contenente i soli nominativi dei difensori d'ufficio del minorenni iscritti alla data del 20/2/15 ;
- b) chiedere al CNF di chiarire se i difensori d'ufficio del minorenni iscritti alla data del 20/2/15 siano da inserire automaticamente nell'elenco nazionale, ovvero debbano restarne esclusi in quanto la loro posizione è regolata da normativa specifica tuttora vigente (artt. 11 DPR 448/88 e 15 Dlgs 272/89);
- c) comunicare al CNF che, in attesa di conoscerne le determinazioni in ordine a quanto sopra, resterà sospeso l'inserimento dei difensori d'ufficio del minorenni nella turnazione, che presuppone l'iscrizione nell'elenco nazionale (art. 97, 2°co, cpp novellato);
- d) dare comunicazione della presente delibera ai difensori d'ufficio del minorenni iscritti nell'elenco predisposto da questo COA.

19) COMUNICAZIONE * (RELATORE MANCINELLI)

Il Consiglio, preso atto della comunicazione del 27/2/15 proveniente dall'indirizzo di posta elettronica *, delibera di riscontrarla nel modo che segue:

Il Consiglio invita l'* ad una attenta lettura del Dlgs n.96/2001, trattandosi di normativa da lui stesso espressamente richiamata al fine di ottenere l'iscrizione nella sezione speciale "Avvocati Stabiliti" dell'Albo di Pescara. All'art.6, 2° comma Dlgs n.96/2001 è previsto che l'iscrizione nella predetta sezione speciale è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato comunitario nel quale è stata conseguita l'abilitazione (nel caso di specie, l'Ordine degli Avvocati della Regione *). L'avvocato stabilito deve mantenere tale iscrizione per l'intero triennio di cui all'art. 12 del Dlgs n.96/2001. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 10, Dlgs n.96/2001, l'avvocato stabilito è tenuto, successivamente alla iscrizione nell'elenco speciale dell'Albo, a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza nello Stato nel quale è stata conseguita l'abilitazione.

Manda al consigliere segretario per l'inoltro della presente delibera.

20) COMUNICAZIONE * SU PCT (RELATORE COCO)

Il Consiglio prende atto, nulla a provvedere.

21) RICHIESTA 16.2.15 ASL T. ACERBO (RELATORE CIRILLO)

Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere Cirillo che riferisce sulla richiesta dell'Istituto Tecnico Acerbo di accogliere uno degli studenti dal 16 al 28 marzo 2015 per un tirocinio formativo; ritenuto che le precedenti esperienze sono risultate altamente positive, delibera di dare la disponibilità del COA ad ospitare uno degli studenti dell'Istituto Tecnico Acerbo nel periodo dal 16 al 28/3/15. Manda alla segreteria per la comunicazione.

22) PROPOSTA DI PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE CORTE D'APPELLO PATROCINIO GRATUITO E DIFESE D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)

Il Consiglio, udita la relazione del consigliere Corradini; considerato che non sono pervenute osservazioni dagli iscritti, richieste con lettera informativa del 25/2/15 n.37 e da far pervenire entro la data del 02/3/15, delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di protocollo inviata dal COA di L'Aquila; delibera altresì di sottolineare che manca la previsione dell'unica voce relativa all'udienza di camera di consiglio per gli incidenti di esecuzione, e pertanto fa espressa richiesta di inserimento di detta voce nel protocollo. Manda alla segreteria per la comunicazione al COA di L'Aquila.

23) COMUNICAZIONE ABOGADO * E COMUNICAZIONI AVV. * E AVV. * ATTINENTI

- L'avogado * dichiara di essere iscritto nel registro avvocati del Colegio de Abogados de Jerez Sevilla
- L'avv. * dichiara che l'avogado * ha agito d'intesa dal 4.7.2012 al 30.7.2014
- L'avv. * dichiara di agire d'intesa con l'avogado * dal 31.7.2014

Il Consiglio prende atto.

24) OSSERVAZIONI SCHEMI D.M. "ESAMI DI STATO" E "TIROCINIO" (COMMISSIONE PRATICA)

Il Consiglio, sentita la relazione del coordinatore della commissione pratica, delibera di inviare alla prossima seduta l'esame della bozza di regolamento del Ministro della Giustizia recante la nuova disciplina degli esami di Stato.

Il Consiglio, sentita la relazione del coordinatore della commissione pratica, delibera di proporre emendamenti al testo di regolamento per il tirocinio predisposto dal ministero e rinvia alla prossima seduta per l'elaborazione dei testi emendativi.

Alle ore 21,00 escono i consiglieri Cappuccilli e Cirillo.

25) OSSERVAZIONI SCHEMI D.M. "ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE" E "TENUTA DEGLI ALBI" (COMMISSIONE REGOLAMENTI)

Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.

26) RICHIESTA AVV. * SU RECUPERO CREDITI (RELATORE SCOPONI)

L'avv. * chiede autorizzazione per il recupero nel mese di marzo di crediti formativi nelle materie obbligatorie per l'anno 2014.

Il Consiglio, udita la relazione del consigliere Scoponi, considerato che l'avv. * ha giustificato il mancato recupero dei crediti formativi obbligatori per l'anno 2014 per motivi familiari che lo hanno costretto ad allontanarsi dall'evento del 24/2/15, delibera di concedere all'avv. * la proroga del termine utile per il recupero dei crediti obbligatori.

27) CIRCOLARE CANCELLERIA FALL.RE (RELATORE DI BARTOLOMEO)

La dott.ssa Di Rupo Lucia ha trasmesso la circolare 1/15 della cancelleria fall.re del Tribunale di Pescara su "misure applicative delle disposizioni introdotte dagli artt. 16 bis e segg. D.L. 179/12 e 90/14. Il Consiglio delibera di chiedere al Presidente del Tribunale la convocazione del gruppo misto PCT per discutere della circolare sopra detta, della possibilità di attivare la connessione wi-fi nelle aule d'udienza, della possibilità di accesso dei Got alla "consolle del magistrato", della realizzazione di postazioni per gli avvocati nelle aule di udienza. Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima seduta l'esame più dettagliato della circolare della cancelleria fallimentare; manda al Presidente per la comunicazione al Presidente del Tribunale.

28) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)

- Il Consiglio, letta la comunicazione 20.2.2015 del dott. * su tirocinio ex art. 73 del D.L. 69/2013 iniziato il 2.2.15 presso il Tribunale di Lanciano, ne prende atto, riservando ogni decisione all'esito dell'eventuale percorso positivo dello stage e della manifestazione di volontà da parte del praticante di avvalersene;

- Il Consiglio, letta la richiesta 26.2.15 della dott.ssa * di sospensione della forense dal 25.7.14 al 25.9.2014, delibera di prendere atto.

30) VARIE ED EVENTUALI

Comunicazione del dott. Toletti su ricevuta di sgravio relativo a Unico 2013. Il Consiglio prende atto.

Alle ore 21,30, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

